

COME PREVENIRE IL FALLIMENTO

UN PARACADUTE PER L'ATTIVITÀ

LA GESTIONE DEL PASSIVO

L'accordo sui debiti

No all'intesa, saldo pieno ma dopo

Moratoria sui tempi di pagamento per chi non aderisce alla ristrutturazione

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Paolo Rusconi

Cambiamenti in arrivo anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti regolati dall'articolo 182-bis della legge fallimentare. Così come già per i piani attestati di risanamento (di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), la nomina del professionista costituisce un atto privato di esclusiva competenza del debitore.

L'esperto

Data la delicatezza del compito dell'esperto che dovrà rendere un'attestazione sulla quale si fonda l'intero accordo con i creditori ed in funzione della quale, tra l'altro, i creditori valuteranno se aderire o meno all'accordo di ristrutturazione, le nuove disposizioni prevedono che costui deve possedere, oltre ai requisiti di professionalità, anche quelli che ne garantiscono l'indipendenza rispetto al debitore e pure rispetto a coloro che hanno interesse alla buona riuscita dell'operazione di risanamento.

Inoltre, anche l'esperto chiamato ad asseverare il piano nell'ambito degli accordi di ristrutturazione si applicano le previsioni dettate dall'articolo 2399 del Codice civile, in tema di cause di ineleggibilità e decadenza dei membri del collegio sindacale.

A questo riguardo, è bene rilevare che - dal momento che lo statuto sociale può prevedere, a norma dell'ultimo comma del-

l'articolo 2399 del Codice civile, ulteriori ipotesi di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità - anche queste ulteriori ipotesi costituiranno un limite al debitore per la designazione dell'esperto.

Le norme varate dal decreto sviluppo (il DL 83/2012 ora all'esame della Camera per la conversione in legge) impongono al professionista di attestare, al pari di quanto previsto per i piani di risanamento e per il concordato preventivo, la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, con particolare riguardo all'idoneità della proposta ad assicurare non più il «regolare» ma «l'integrale» pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Con questa precisazione vie-

ne quindi chiarito che le ragioni di credito di coloro che non aderiscono all'accordo devono essere soddisfatte dal debitore integralmente, come già sostenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, provvedendo al pagamento dell'intera esposizione debitoria, per capitale, interessi e oneri accessori maturati.

La moratoria

Sempre con riguardo al pagamento dei creditori non aderenti all'accordo, è stato poi finalmente risolto uno dei punti di maggior debolezza dell'istituto che imponeva al debitore di pagare immediatamente a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione i creditori non aderenti con conseguente necessità per il debitore di reperire le risorse finanziarie.

La nuova disposizione, invece, prevede che il pagamento dei creditori estranei all'accordo di ristrutturazione debba essere effettuato entro 120 giorni dalla data di omologazione dell'accordo stesso, per i creditori che a tale data siano effettivamente scaduti e entro 120 giorni dalla data di scadenza dei crediti, per le posizioni che - alla data di omologazione dell'accordo di ristrutturazione - non siano ancora scadute.

L'introduzione di questa moratoria dovrebbe contribuire a rendere più appetibile per il debitore il ricorso all'istituto in commento, in considerazione del fatto che, ad esito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, l'imprenditore

disporrà del tempo necessario per reperire le risorse finanziarie necessarie al soddisfacimento dei creditori che non hanno aderito all'accordo.

D'ultimo, così come la riforma ha consentito al debitore che abbia prodotto la sola domanda di concordato preventivo di depositare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, del pari il debitore che abbia ottenuto la cosiddetta "moratoria anticipata" in pendenza della trattativa con i creditori e prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione, può presentare la domanda di concordato preventivo, con conservazione degli effetti protettivi sul proprio patrimonio.

GLOSSARIO

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Accordo tra il debitore ed i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti avente ad oggetto la ristrutturazione di detti crediti e di cui il debitore richiede l'omologazione al Tribunale. Per i creditori estranei all'accordo e che, quindi, non vi aderiscono, è previsto il pagamento integrale delle loro ragioni, per capitale, interessi e oneri maturati

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

Azione esercitabile dal curatore fallimentare, in caso di fallimento, volta a far dichiarare l'inefficacia di determinate categorie di atti. Non sono revocabili, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento ovvero di un concordato preventivo ovvero ancora dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale

CONCORDATO PREVENTIVO

Procedura concorsuale con la quale il debitore propone ai propri creditori il soddisfacimento (molto spesso parziale) dei rispettivi crediti sulla base di termini e condizioni previsti in un piano, oggetto di asseverazione. I creditori ammessi al voto, sono poi chiamati ad esprimersi rispetto a tale proposta ed, eventualmente, ad approvarla. In mancanza, il concordato viene dichiarato inammissibile

CREDITI PREDUCIBILI

Crediti da soddisfarsi con precedenza rispetto ai crediti assistiti da pegno, ipoteca ovvero altro privilegio ed ai crediti non assistiti da tali garanzie

MORATORIA

Sospensione dell'obbligo del debitore di pagare i debiti (e del diritto del creditore di richiederne il pagamento) per un periodo di tempo determinato e sempre che non ricorrano eventi tali da compromettere il rimborso del credito, nel qual caso la moratoria viene interrotta

PIANO DI RISANAMENTO

Documento predisposto dal debitore contenente il piano industriale e finanziario da implementarsi ai fini del risanamento dell'esposizione debitoria e del riequilibrio della situazione finanziaria del debitore e soggetto ad attestazione da parte del professionista

I requisiti dell'attestatore



PROFESSIONALITÀ

Il professionista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere i requisiti di professionalità previsti per i curatori fallimentari (articolo 28, lettere (a) e (b) della legge fallimentare, regio decreto n. 267 del 1942

INDIPENDENZA

Il professionista non deve avere legami personali o professionali con il debitore ovvero con coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento tali da compromettere l'indipendenza del giudizio

Il professionista non deve: (a) aver prestato, attività di lavoro subordinato o autonomo, negli ultimi cinque anni, in favore del debitore neppure attraverso soggetti con cui è unito in associazione professionale; (b) avere partecipato agli organi di amministrazione o di controllo del debitore

Il professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2399 del Codice civile (cause di decadenza e ineleggibilità dei sindaci) tra cui: (a) essere interdetto, inabilitato, fallito ovvero condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; (b) essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società, oppure essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, delle controllanti ovvero delle società sottoposte a comune controllo; (c) non incorrere in specifiche cause di ineleggibilità ovvero decadenza previste nello statuto della singola società

ALTRI INTERVENTI

1 | FINANZIAMENTI

Un prestito ponte prededucibile

Un ulteriore intervento normativo volto ad agevolare l'impresa in crisi nel reperimento della finanza necessaria a supportare il tentativo di risanamento dell'impresa è senz'altro rappresentato dall'introduzione nella legge fallimentare del nuovo articolo 182-quinquies, applicabile, sia pure con alcune differenze, anche al concordato preventivo.

L'articolo 182-quinquies della legge fallimentare prevede, infatti, che, in pendenza dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero a seguito del deposito dell'istanza volta ad ottenere la cosiddetta moratoria anticipata, il debitore possa richiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili e a garantire il rimborso di tale esposizione, se ciò sia consentito dal giudice, mediante la costituzione di pegni ovvero di ipoteche.

Il debitore che intende avvalersi di questa facoltà deve depositare un'istanza (corredata da un'attestazione, rilasciata da un professionista avente tutti i requisiti di professionalità e di indipendenza richiesti dalla legge), con la quale viene, per l'appunto, certificato (sulla base di una preventiva verifica del fabbisogno finanziario dell'impresa) che il ricorso all'ulteriore indebitamento è effettivamente funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori.

La nuova disposizione appare più incisiva rispetto alla disciplina dettata in tema di prededucibilità dei crediti derivanti dai "finanziamenti ponte" ovvero da quelli

erogati in esecuzione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione.

La norma prevede, infatti, che il debitore possa essere autorizzato ad accedere all'ulteriore indebitamento, prededucibile, in pendenza dei termini per ottenere l'omologazione dell'accordo ovvero a seguito dell'ottenimento dalla cosiddetta "moratoria anticipata" e, quindi, prima ancora della formalizzazione dell'accordo con i propri creditori.

Inoltre, i nuovi finanziamenti possono essere erogati astrattamente da qualsivoglia soggetto e non solo da banche, intermediari finanziari e dai soci del debitore, come invece previsto finora.

In ultimo, viene espressamente contemplata la possibilità che il rimborso di questi finanziamenti sia assistito da una garanzia reale, laddove il Tribunale ne abbia autorizzato la costituzione.

La nuova disposizione consente inoltre al debitore che abbia depositato il ricorso per omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero abbia fatto istanza per ottenere la "moratoria anticipata" in pendenza delle trattative volte a raggiungere un accordo con i propri creditori, di richiedere al Tribunale l'autorizzazione a pagare i fornitori anteriori, sempre che venga depositata un'attestazione da parte di un professionista avente i requisiti di legge la quale confermi che questi pagamenti siano funzionali alla maggior tutela dei creditori. Viene, da ultimo, stabilito che tali attori sono esenti da revocatoria fallimentare.

2 | SPA E SRL

Si può sospendere la ricapitalizzazione

Nuove regole per le operazioni sul capitale di società per azioni e di società a responsabilità limitata. Il decreto sviluppo ha infatti introdotto una nuova disposizione nella legge fallimentare secondo la quale non operano gli obblighi di iniezione di nuovo capitale o di mutamento dell'assetto strutturale della società previsti dal Codice civile per le ipotesi in cui il capitale sociale sia stato intaccato da perdite superiori al terzo e per il caso in cui, in ragione dell'entità della perdita superiore al terzo del capitale, quest'ultimo sia sceso al di sotto del minimo legale.

In questi casi, vi sarebbe infatti l'obbligo dei soci - ove non si voglia liquidare la società - di procedere alla sua ricapitalizzazione ovvero alla sua trasformazione in una forma sociale con soci privi della limitazione della responsabilità al capitale conferito.

Questa sospensione è ora disposta in tre casi alternativi tra loro per il periodo che parte dai punti a, b, c qui sotto e arriva fino alla data di omologazione del concordato ovvero, a seconda del caso, dell'accordo di ristrutturazione:

a) la data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo (e quindi anche nel caso in cui il debitore si sia riservato il diritto di produrre in seguito l'ulteriore documentazione a corredo del ricorso);

b) la data di deposito del ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

c) la data di deposito dell'istanza volta ad ottenere in pendenza delle negoziazioni con i creditori per la conclusione dell'accordo di

ristrutturazione - la cosiddetta "moratoria anticipata". Di conseguenza, il nuovo articolo 182-sexies della legge fallimentare prevede, inoltre, che se, in conseguenza di perdite "qualificate", il capitale sociale sia sceso al di sotto del minimo legale, non trova neppure applicazione, per lo stesso lasso temporale sopra indicato, la relativa causa di scioglimento prevista dall'articolo 2484, n. 4 del Codice civile.

Qualora dunque ricorrano le fattispecie contemplate da questa norma e a partire dalla riduzione ovvero dalla perdita del capitale sociale sino all'avvio del piano di risanamento mediante il deposito degli atti sopra richiamati, trova applicazione il disposto dell'articolo 2486 del Codice civile, ai sensi del quale gli amministratori:

a) sono, da un lato, obbligati a gestire la società al solo fine di conservare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale;

b) sono, d'altro lato esposti alla responsabilità personale e solidale per i danni arrecati ai soci, ai creditori sociali e ai terzi in ragione di atti ovvero omissioni compiuti in violazione del principio di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Da ultimo, il nuovo articolo 182-sexies chiarisce che, una volta avviato il piano di risanamento, vengono meno gli obblighi sopra ricordati nei confronti degli amministratori, i quali pertanto potranno porre in essere una gestione, per così dire, dinamica e orientata alla continuazione dell'impresa, avendo come unico fine la ristrutturazione dell'impresa e il suo rilancio.

LA NUOVA CENTRALE SOLARE È TERMODINAMICA.

Anche nei rendimenti.

solar.ti

www.stratimasociati.com

Vi attendiamo al **SOLARTECH 2012** Salone Internazionale dell'Energia Solare Termica e a Concentrazione Roma, 5 - 7 settembre 2012 PAD. 6 STAND B20-C19



termoindustriale

1964

PROTAGONISTA DELL'IMPIANTISTICA AVANZATA

12069 - S.ta Vittoria d'Alba (CN) - Str. Statale 231, 80/D
Tel. +39 0172.479355 - Fax +39 0172.479242
ti@termoindustriale.it - www.termoindustriale.it



DAGLI SPECCHI USTORI DI ARCHIMEDE (212 a.C.) AL SOLAR.TI®...

...la centrale SOLAR.TI® sfrutta pienamente l'energia del sole concentrando la sua potenza in un unico punto (tubo ricevitore), dove scorre il fluido vettore che raggiunge temperature di circa 400°C e mediante un ciclo Rankine (turbina a vapore o ORC) produce energia elettrica ad altissima efficienza.

- Permette di accumulare l'energia inesauribile del sole.
- Alta redditività dell'investimento grazie alla tariffa incentivante e agli incentivi aggiuntivi previsti dall'art. 28 del DM FER del 06/07/2012.
- Possibilità di realizzare impianti "ibridi" con altre fonti rinnovabili beneficiando degli incentivi per 25 anni.
- Migliore efficienza, facilità d'installazione e minimi costi d'investimento grazie all'esclusiva pellicola ReflecTech® Mirror Film.
- Efficienza di riflessione delle parabole garantita direttamente dal costruttore per 25 anni.
- Nessun problema di smaltimento. La centrale è al 100% riciclabile e con un revamping continua a produrre all'infinito.